



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 178 DEL 31 DICEMBRE 2020

Oggetto: Collocamento in quiescenza di dipendente camerale, in applicazione della Legge Regionale n. 9 /2015, art. 52, comma 5, e Legge Regionale n. 8/2016, art. 1 – Disposizioni di Contingentamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO

Che con deliberazione di Giunta camerale n. 90 del 21/12/2020 è stato, tra l'altro, stabilito:

- 1) Di autorizzare, riconoscendo il sussistere di particolari esigenze organizzative, il ricorso all'istituto del contingentamento di cui alla Legge Regione Siciliana n. 8 del 17 maggio 2016, prevedendo un differimento della data della loro collocazione in quiescenza – rispetto a quanto previsto in applicazione delle vigenti disposizioni a seguito della loro istanza di collocamento anticipato in quiescenza -, per i dipendenti in servizio Agosta Domenica, Chisari Alfio, Picone Guido e Reina Giuseppe M., nonché per il dirigente Dott.ssa Inserra Agata, mantenendo inalterati i diritti discendenti dall'attuazione delle norme sul pensionamento sopra richiamate.
- 2) Di dare mandato al Segretario Generale di procedere ad attuare gli adempimenti previsti, nei termini di Legge (ex art. 51 e 52 della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 e art. 1 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016), al fine di disporre il collocamento in quiescenza contingentato per i dipendenti di cui al punto n. 1 del presente dispositivo, con proprie separate determinazioni, individuando al contempo, per ciascuno dei soggetti interessati, il relativo periodo di contingentamento con riferimento alle imprescindibili esigenze volte a garantire il buon andamento e l'efficienza degli uffici e dei servizi.
- 3) Di autorizzare, nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento, il collocamento in quiescenza dei predetti dipendenti oltre la data del 31 dicembre 2020 e fino al completamento del periodo di contingentamento, riservandosi di ricorrere, previo consenso del dipendente, all'ulteriore periodo di permanenza in servizio da parte di ciascuna unità di personale interessato, secondo le previsioni dell'art. 52, comma 7, della L.R. n. 9/2015 con le modifiche di cui all'art. 27 della L.R. n. 1/2019.

CONSTATATO

- Che il dipendente camerale Sig. Picone Guido, con propria istanza, prot. n. 18383 del 10.10.2016, aveva richiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza, ai sensi dell'art.1, comma 1, 2 e 3 della Legge della Regione Siciliana del 17 maggio 2016, n. 8, come previsto dall'art. 52, comma 5, della L.R. n. 9/2015;
- Considerato che nella superiore istanza il dipendente ha dichiarato che alla data del 30.11.2020 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità secondo la normativa previgente il D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge



214/2011 (Legge 243/2004 e ss.mm.ii.) e tenuto conto della nota trasmessa in data 12.11.2020, mezzo email, dall'Ufficio Personale con cui, in riferimento alla sentenza della Suprema Corte n. 235/2000 d'illegittimità costituzionale dell'art. 7 L.R. 14/2019 ed alla conseguente Circolare della Funzione Pubblica 104079/2020, si comunica al dipendente che i requisiti di pensione di anzianità, ai sensi dell'art. 52 comma 5 L.R. 9/2015, sono maturati alla data del 30.12.2020;

- Che, parimenti, nella medesima sopra richiamata istanza di collocamento anticipato in quiescenza, il dipendente de afferma di raggiungere il requisito della quota 98, previsto dalla Circolare 120577 del 5/11/2018 richiamata dalla Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica Regione Siciliana 104079 dell'11.11.2020 per l'applicazione dell'art. 52 comma 5 della L.R. 9/2015, i cui requisiti si riferiscono agli anni 2019/2020;

VISTI

- Le disposizioni di legge in materia pensionistica vigenti, allo stato, per i dipendenti camerali siciliani, di seguito elencate:
- La Legge Regionale n. 2/1962 e ss.mm.ii.;
- La Legge Regionale 4 aprile 1995, n. 29 (art. 19),
- La Legge Regionale n. 4/2010;
- La Legge n. 335/1995;
- La Legge Regionale n. 21/2003, art. 20;
- La Legge n. 243/2004, art. 1, comma 6;
- La Legge n. 247/2007, art. 1, comma 2;
- L'art. 12 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010;
- L'art. 24 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
- La Legge Regionale n. 9/2015, artt. 51 e 52;
- L'art. 27 della Legge Regionale n. 1/2019;
- L'art. 1 della Legge Regionale n. 8/2016;
- La Circolare del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale n. 70272 del 25/5/2015;
- La Circolare del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale n. 120577 del 5/11/2018;
- La Circolare del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale n. 104079 dell'11/11/2020 "Illegittimità costituzionale art. 7 L.R. 14/2019".

RICHIAMATA



- Ancora la sopra indicata normativa regionale che disciplina la possibilità di avvalersi dell'istituto del Contingentamento da parte dell'Amministrazione, ovvero le disposizioni di cui all'art. 52, comma 7 della Legge Regionale n. 9/2015, con le modifiche di cui all'art. 27 della Legge Regionale n. 1/2019;

ATTESO

- Che sussistono le condizioni dei criteri di efficienza ed economicità previsti dall'art. 1, comma 3 della Legge regionale n. 8/2016, che dispone che gli artt. 51 e 52 della legge regionale n. 9/2015 si applicano al personale delle Camere di Commercio assunto antecedentemente all'entrata all'entrata in vigore della L.R. n. 29/1995, ovvero l'1 gennaio 1986;

RITENUTO

- Che gli Enti Camerali siciliani non gravano in alcun modo sul Bilancio della Regione e dunque non ricevono trasferimenti finanziari da parte della Regione Siciliana, la quale assolve unicamente, sulla base dei dettami della Legge Regionale n. 4/2010, a meri compiti di vigilanza. E che, pertanto, le indicazioni e prescrizioni manifestate nel testo normativo rimandano pienamente all'interno dell'Ente il compito di valutare la propria situazione e decidere in conseguenza;

VALUTATA

- L'esigenza, già riconosciuta dalla Giunta camerale con la sopra richiamata deliberazione n. 90 del 21/12/2020, che emerge dalle necessità organizzative correlate alla garanzia del buon funzionamento degli uffici e servizi camerali, di stabilire i tempi per il collocamento in quiescenza delle unità di personale camerale sopra individuate mantenendo alle stesse i requisiti giuridici previsti dal regime transitorio della Legge Regionale n. 9/2015, e raggiunti entro il 31/12/2020, con le modalità di calcolo degli artt. 51 e 52 della medesima Legge Regionale n. 9/2015;

RICHIAMATA

- La nota del Segretario Generale, prot. n. 23234/U del 28/10/2020, inerente l'applicazione dell'istituto del Contingentamento, trasmessa a tutto il personale dipendente in servizio;

ATTESO

- Di dovere tutelare il diritto economico e giuridico maturato dal dipendente de quo, entro il 31/12/2020, alle condizioni previste dall'art. 52 della Legge Regionale n. 9/2015, prorogando la data del suo collocamento in quiescenza, nel rispetto della facoltà dell'Amministrazione in ordine all'applicazione del periodo di contingentamento, disposto dalla vigente normativa di riferimento di cui agli artt. 52, comma 7 della Legge Regionale n. 9/2015 e 27 della Legge Regionale n. 1/2019;



D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni in premessa specificate, che s'intendono qui integralmente ripetute e trascritte, di accogliere la domanda di collocamento in quiescenza del dipendente in servizio Sig. Picone Guido, avanzata con nota prot. n. 18383 del 10 ottobre 2016, subordinandone gli effetti all'applicazione dell'istituto del Contingentamento di cui alle vigenti disposizioni.
2. Di autorizzare, nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento, il collocamento in quiescenza del dipendente Sig Picone Guido oltre la data del 31 dicembre 2020 e fino al completamento del periodo di contingentamento, riservandosi di ricorrere, previo consenso, all'ulteriore periodo di permanenza in servizio secondo le previsioni dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015 con le modifiche di cui all'art. 27 della L.R. n. 1/2019, fatti salvi i diritti economici acquisiti dal Sig. Picone ai fini della quiescenza.
3. Di autorizzare, nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento, il collocamento in quiescenza del Sig. Picone oltre la data del 31 dicembre 2020, previo consenso, per l'ulteriore periodo di permanenza in servizio secondo le previsioni dell'art. 52, comma 7 della Legge Regionale n. 9/2015, con le modifiche di cui all'art. 27 della Legge Regionale n. 1/2019.
4. Di curare la pubblicazione del presente provvedimento, secondo le previsioni del regolamento U.E. 2016/679, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, 1^ Sezione Provvedimenti, 2^ Sezione Provvedimenti Dirigenziali.

Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli